

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme dal 2 gennaio 2021 sulle zone di allertamento A e B del territorio regionale, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi previsti.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
- d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
- e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 2 gennaio 2021 e per tutta la durata del preallarme, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
- f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato

guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter), della l.r. n. 64/1986.

g) il rimborso ai Comuni della spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di preallarme.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 1.400.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 1.000.000,00.- sul capitolo 64000 delle uscite (PdC U 2.02.01.09.014 – Opere per la sistemazione del suolo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera d) del presente provvedimento;

- Euro 150.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 100.000,00.- sul capitolo 15001 delle uscite (PdC U 1.03.02.99.000 - altri servizi), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.

- Euro 100.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere f) e g) del presente provvedimento;

- Euro 50.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera f) del presente provvedimento;

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 5.000,00.- relativa agli oneri straordinari sul capitolo 16241 delle uscite (PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), è posta a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39/2020 e 375/2020.

4. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Allerta regionale n. 1/2021 del 2 gennaio 2021 diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità emesso dal Centro Funzionale decentrato il 2 gennaio 2021 alle ore 15:45, contenente gli scenari di criticità previsti per valanghe sulle Zone FVG-A e FVG-B, a partire dalle ore 00:00 del 03/01/2021 alle ore 14:00 del 04/01/2021.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 2 gennaio 2021 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di preallarme sulle zone di allertamento A e B del territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto

nell'allerta regionale n. 1/2021 del 2 gennaio 2021 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

La previsione di cui all'Allerta regionale n. 1/2021, comportante l'adozione della fase operativa di preallarme, configura il possibile verificarsi sulle zone di allertamento A e B del territorio regionale di scenari di criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti. Potrà essere, inoltre, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, l'effettuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

**Riferimenti
normativi**

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;

- 33 relativo al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -